



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

IVA 2019

Renato Portale

27 febbraio 2019



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

Fattura elettronica B2B e B2C 1° gennaio 2019

Fattura elettronica - FatturAE

Chi?

soggetti passivi **residenti** e **stabiliti** per le operazioni tra loro effettuate (B2B) nonché per operazioni effettuate verso privati (B2C) [3 milioni di partite IVA] con **esclusione** per

- (i) regime vantaggio e soggetti forfettari (aumento soglia a 65.000)
- (ii) soggetti non residenti o non stabiliti (anche se identificati)
- (iii) operatori della sanità che trasmettono dati al Sistema tessera sanitaria (attenzione: **DIVIETO PER IL 2019!!!**)
- (iv) associazioni sportive e altri enti o organismi (art. 1 e 2 legge n. 391 del 1991)

Come?

- predisposizione in .Xml: libera // trasmissione, recapito e ricezione: solo Servizio d'Interscambio (SdI)//conservazione: Agenzia entrate o altri intermediari [1,8 miliardi di documenti] // deroga: concessa in via temporanea con Decisione UE n. 2018/595 del 16 aprile 2018 con scadenza 31 dicembre 2021 - senza necessità accordo del destinatario

Quando?

- Dal 1° gennaio 2019 (18 luglio 2018) – eventuale proroga sarebbe costata **€ 2 miliardi** (solo per rinvio distributori carburanti: fondi stornati per 3 anni di € 98.500.000)

Soggetti esteri identificati - fatturazione elettronica

Risposta ad interpello n. 67 del 26 febbraio 2019

- ❖ un soggetto estero non stabilito ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale
 - non ha obbligo di accreditarsi allo SdI per la ricezione delle fatture passive
 - può esercitare la detrazione IVA sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito
- ❖ la copia cartacea della fattura è un documento che riporta fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in XML
 - per ottenere la copia cartacea/analogica del documento informatico occorre stampare lo stesso e attestarne la conformità all'originale informatico sulla base dell'articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale
- ❖ obbligati all'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti in Italia
 - esclusi da tale obbligo i soggetti non residenti anche se identificati

Podologi, fisioterapisti, logopedisti

FAQ n. 59 del 26 febbraio 2019

Non devono emettere fatture elettroniche per il 2019 per prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche

- sono operatori **non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts)**
- disposizione introdotta dalla Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 che ha convertito il D.L. n. 135 del 2018 (c.d. «**decreto semplificazioni**»)

Fattura elettronica - FatturAE

Comunicato stampa 19 febbraio 2019

- ❖ **al 18 febbraio**: 228 milioni di file inviati da oltre 2,3 milioni di operatori
- ❖ **al 31 gennaio** circa 100 milioni le fatture da 1,5 milione di operatori
- ❖ **dal 1° gennaio 2019** sono stati inviati 228 milioni di file
- ❖ **il 4,43% degli invii** non è andato a buon fine per errori in compilazione
 - **indicazione di partita Iva errata, codice destinatario errato, fattura duplicata, errore nell'estensione del file, due o più fatture con lo stesso nome**
- ❖ **rilasciate 7 milioni di deleghe** per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi
 - **di cui 2 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5 milioni attraverso le altre modalità**
- ❖ **3,6 milioni** le registrazioni dell'indirizzo telematico
- ❖ **3,3 milioni** le richieste di generazione del Qr code

FAQ pubblicata il 29 gennaio 2019

Prestazioni sanitarie

- ❖ con dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Sts) (faq 56)
 - non si possono emettere FE per il 2019 ma solo cartacee trasmesse
 - ❖ cittadino che si oppone alla trasmissione dati al Sts (faq 57)
 - Idem c/s: no FE per il 2019 solo cartacea non trasmessa (faq 57)
 - ❖ fattura con spese sanitarie e altre voci non sanitarie (faq 58)
 - ☐ se si possono distinguere (i.e. ricovero, somme per comfort ulteriori in caso di ricovero)
 - le spese vanno insieme comunicate al Sistema TS - salvo opposizione paziente –
 - ✓ la spesa sanitaria è inviata e classificata secondo le ordinarie regole del Sistema TS
 - le spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese"
 - ☐ se non si possono distinguere
 - l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA)
- ☐ In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo

FAQ pubblicata il 22 gennaio 2019

❖ Consumatore finale

- non è obbligato a ricevere e gestire elettronicamente la fattura nè avere e/o fornire un indirizzo PEC
 - il fornitore (se dettagliante su richiesta del cliente) è obbligato ad emettere la FE ma deve sempre fornirne una copia cartacea (i.e. pdf anche inviata via e-mail)
- dal secondo semestre 2019 sarà offerto un servizio di consultazione anche ai consumatori finali persone fisiche
 - il consumatore potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato dal 1° gennaio 2019
 - le fatture elettroniche emesse sono rese disponibili solo su richiesta del consumatore

FAQ pubblicata l'11 gennaio 2019

❖ Associazioni pro-loco in regime ex L. 398/91

- non sono tenute a emettere fatture elettroniche
- l'esonero previsto dal **D.Lgs. 119 del 23 ottobre 2018** vale non solo per le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)** ma anche per tutti gli enti senza scopo di lucro che hanno **esercitato l'opzione** di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo **non superiore a 65.000 euro**
 - l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991 prevede che "alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398"

FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018

❖ **Fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali - dati Enasarco - DDT - spese anticipate**

- i. **dati della lettera d'intento** - inseriti in uno dei campi facoltativi riferibili ai dati generali
- ii. **contributo Enasarco** - rappresentato nel blocco "AltriDatiGestionali"
- iii. **documenti di trasporto (D.D.T.)** - possono essere conservati in **formato cartaceo** se non allegati alla fattura elettronica
 - se allegati sono conservati con la fattura digitale
- iv. **spese anticipate in nome e per conto dei professionisti** (legali, notai, commercialisti e quant'altro) vanno inserite nel blocco "DatiBeniServizi" con l'indicazione dell'ammontare - della descrizione e - in luogo dell'IVA - il **codice natura "N1"**
 - in alternativa il blocco da utilizzare può essere quello individuato come "AltriDatiGestionali" con aggiunta delle spese nell'ammontare totale

FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018

❖ **Dettagliante che emette fattura su richiesta del cliente**

- al cliente che chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale il dettagliante può rilasciare **un'apposita quietanza (articolo 1199 C.C.)** con rilevanza **solo commerciale e non fiscale** (in alternativa va bene anche la **ricevuta del Pos** se presente) e trasmettere la fattura al SdI **entro i termini della liquidazione periodica** (DL n.119/2018)
- l'emissione di una quietanza è valida anche nelle operazioni tra un fornitore che **non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22** è obbligato a emettere solo fatture e un altro operatore IVA (B2B)
- nelle operazioni B2C l'esercente deve mettere a disposizione del cliente- al momento dell'emissione della fattura elettronica - una **copia analogica o elettronica** della fattura salvo che il cliente non vi rinunci
- quando le fatture elettroniche **sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale** (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi da un "documento commerciale") nella fattura vanno riportati gli **estremi identificativi dello scontrino/ricevuta**

[Conferma in «Risposta ad interpello n. 7 del 16 gennaio 2019»](#)

FAQ pubblicata il 21 dicembre 2018

❖ **Fatture inviate con PEC**

- va sempre trasmesso il file (XML) della fattura al **Sistema di Interscambio** che provvede a consegnare il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) ha comunicato
- la fattura elettronica che viene inviata **direttamente alla casella PEC** del cliente - non passando per il SdI - **si ha per non emessa**
- se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si deve
 - ✓ predisporre il messaggio di PEC
 - ✓ inserire il file XML della fattura elettronica **come allegato del messaggio** di PEC
 - ✓ la **prima volta** inserire e inviare il messaggio di PEC all'indirizzo `sdi01@pec.fatturapa.it`.
 - ❑ **il SdI dopo** aver ricevuto la prima fattura comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un **nuovo indirizzo PEC-SdI** a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche

Comunicato stampa del 28 dicembre 2018

- ❖ **verifica massiva partite IVA e codici fiscali** - i contribuenti possono controllare i codici fiscali e le partite IVA delle controparti utilizzando la **funzione di verifica anagrafica massiva** di codici fiscali o partite IVA
 - possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato
- ❖ **download massivo dei file di tutte le fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione** per tutti i contribuenti e i loro intermediari
 - la sezione delle consultazioni consente di visionare in modo distinto le fatture elettroniche emesse - in base alla data della fattura - quelle ricevute e quelle passive messe a disposizione dal SdI

DM 28 dicembre 2018

Bollo dal 1° gennaio 2019

- ❖ L'Agenzia - ogni **trimestre** - comunica **nell'area riservata** quanto pagare
 - rilevato delle fatture elettroniche pervenute allo SdI
 - pagamento con **modello F24** o addebito su **conto corrente bancario o postale**
- ❖ pagamento da effettuare **entro il giorno 20** del mese successivo al trimestre solare
- ❖ l'emittente in uno dei campi facoltativi dell'XML deve indicare che il bollo è stato assolto in modo virtuale

DPR 642 del 1972

- prevede *l'alternatività tra imposta di bollo e IVA* (articolo 6)
- l'articolo 13 fissa il valore minimo dell' imposta a **2 euro**
- obbligatoria su transazioni > a **77,47 euro** se importo **non imponibile** (eccetto esportazioni dirette e cessioni UE) **esente** o **escluso/non soggetto** a IVA
- sanzione da 1 a 5 volte (da 2 a 10 €) per ciascuna fattura con **responsabilità solidale del cessionario/committente**
- se fattura emessa con IVA comprende anche «spese anticipate»: bollo se queste superano **77,47 €** (RM 98/E del 3 luglio 2001 diretta a un Comune)

Chiarimenti Telefisco – 31 gennaio 2019

- ❖ **Acquisti di carburanti dal 1° gennaio 2019 presso impianti di distribuzione senza personale e senza lettore QR code**
 - È necessario che il cessionario conservi la ricevuta di pagamento per poi chiedere al distributore l'emissione della FE
- ❖ **Ricevute fiscali dopo il 1° luglio 2019 (V.A. > 400.000) e il 1° gennaio 2020 per tutti**
 - Saranno abolite con l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
- ❖ **Fattura del 2018 ricevuta nel 2018 e registrata il 23 gennaio 2019 prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018**
 - Il credito IVA concorre a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA del 2018 dopo essere stato registrato in una apposita sezione del registro degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018
- ❖ **Fattura del 2018 ricevuta il 5 marzo 2019 e registrata dopo tale data ma prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018**
 - Il credito IVA non concorre a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA del 2018 ma può essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e quindi dal 16 aprile 2019

Chiarimenti CNDCEC – Convegno 15 gennaio

❖ Campo “Data” delle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019

- è quella di **effettuazione** dell’operazione
- per fattura differita la data fattura è quella di **emissione** della FE - all’interno della fattura sono riportati i **dati dei DDT** che identificano il **momento di effettuazione dell’operazione**



Attenzione: nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI **entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni** → es. fattura con data 5 gennaio 2019 può essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 (mensile) ovvero entro il 16 maggio (trimestrale)

❖ Autofatture

- Le autofatture per **omaggi, autoconsumo e per finalità esterne** all’attività d’impresa devono **essere inviate allo SdI** con codice TD01
- Le integrazioni di **fatture nazionali soggette al reverse charge** non devono ma **possono essere inviate** allo SdI con codice TD01
- Le autofatture per **l’estrazione dei beni** dal deposito IVA **devono essere inviate allo SdI** con codice TD01

Chiarimenti CNDCEC – Convegno 15 gennaio

❖ Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) - Fattura emessa dal cliente

- L'ASD che nell'anno precedente ha conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000 si assicura che l'emissione della FE sia da parte del cessionario/committente
- Il cessionario/committente predispone una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell'ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore" i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente)
- Nulla vieta che l'ASD emetta autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma nel documento deve esporre l'IVA (e non in reverse charge)
- Nei casi di **fatturazione demandata a terzi o al cliente** il **SdI** non controlla se chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore
- Responsabilità resta a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture

Fattura elettronica - Emissione



← Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Fatture elettroniche e altri dati IVA

Utente: ██████████
per conto di: ██████████

Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home consultazione

Fatture elettroniche

Dati fatture transfrontaliere

Corrispettivi

Spesometro

Liquidazioni periodiche iva

L'Agenzia scrive

Le tue fatture emesse

Ricerca

Partita IVA: ?

Tutte

Data di emissione

Dal:

01/01/2019

Al:

08/02/2019

Tipo fattura:

Tutte

Ricerca avanzata

Cerca

Ripulisci

Fatture individuate (17) nel periodo 01/01/2019 - 08/02/2019

Esporta la tabella

Vai a Consultazioni e download massivi

cerca il testo nell'elenco

Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo cliente	Imponibile / Importo €	Imposta €	Sdi / file	Fatture consegnate	Data consegna
Fattura tra privati	Fattura	16/E	05/02/2019	██████████	302,00	0,00	██████████	✓	05/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	17/E	05/02/2019	██████████	6.347,30	0,00	██████████	✓	05/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	14/E	04/02/2019	██████████	2.002,00	0,00	██████████	✓	04/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	15/E	04/02/2019	██████████	1.502,00	0,00	██████████	✓	05/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	10/E	04/02/2019	██████████	947,00	0,00	██████████	✓	04/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	13/E	04/02/2019	██████████	3.502,00	0,00	██████████	✓	04/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	12/E	04/02/2019	██████████	1.502,00	0,00	██████████	✓	04/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	11/E	04/02/2019	██████████	5.227,00	0,00	██████████	✓	04/02/2019

Fattura elettronica - Ricezione



← Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Fatture elettroniche e altri dati IVA

Utente: [redacted]
per conto di: [redacted]

Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home consultazione

Fatture elettroniche

Dati fatture transfrontaliere

Corrispettivi

Spesometro

Liquidazioni periodiche iva

L'Agenzia scrive

Le tue fatture ricevute

Ricerca

Codice fiscale/Partita IVA: ?

[redacted]

Data di ricezione

Dal:

01/01/2019

Al:

08/02/2019

Tipo fattura:

Tutte

Ricerca avanzata

Cerca

Ripulisci

Fatture individuate (6) nel periodo 01/01/2019 - 08/02/2019

Esporta la tabella

Vai a Consultazioni e download massivi →

cerca il testo nell'elenco

Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo fornitore	Imponibile / Importo €	Imposta €	Sdi / file	Fatture consegnate	Data ricezione
Fattura tra privati	Fattura	3	06/02/2019	[redacted]	12.500,00	2.750,00	[redacted]	✓	06/02/2019
Fattura tra privati	Parcella	00021	23/01/2019	[redacted]	1.709,31	374,30	[redacted]	✓	04/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	4	30/01/2019	[redacted]	92,73	9,27	[redacted]	✓	03/02/2019
Fattura tra privati	Fattura	FE 000341	22/01/2019	[redacted]	1.100,00	242,00	[redacted]	✓	23/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	2196011614	16/01/2019	[redacted]	161,89	16,19	[redacted]	✓	18/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	2196010791	16/01/2019	[redacted]	92,86	9,29	[redacted]	✓	18/01/2019



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Fattura elettronica – Ricezione da parte dello SDI e da parte del destinatario

Canale di trasmissione	Momento in cui la fattura viene ricevuta dallo SDI T0	Momento in cui la fattura viene ricevuta dal destinatario T1
Servizio PEC	Data e ora presenti all'interno della ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente dal suo gestore di PEC	Data e ora presenti all'interno della ricevuta di consegna inviata al SDI dal gestore di PEC del soggetto ricevente
Servizio SdICoop	Data e ora presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal SDI	Data e ora presenti all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdIFtp	Data e ora (datetime) della fine del prelevamento (se l'operazione termina con successo) del file messo a disposizione nella directory di scambio restituiti dal servizio di trasmissione, espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)	Data e ora (datetime) di fine invio (se l'operazione termina con successo) espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)
Invio Telematico via WEB	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	Canale non previsto
Messa a disposizione nell'area autenticata dei servizi telematici	Canale non previsto	Data e ora in cui il soggetto ricevente o suo intermediario prendono visione della fattura nell'area autenticata



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

Trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere

c.d. «esterometro»



Operazioni transfrontaliere – c.d. «esterometro» (Provvedimento Entrate n. 89757/2018)

- ❖ I soggetti **passivi IVA residenti e stabiliti** (**no gli «identificati»**) tramettono i dati delle **operazioni transfrontaliere (c.d. «esterometro»**) su base mensile
- ❖ facoltativo per le operazioni per le quali sia stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali **siano state emesse (o ricevute) fatture elettroniche**
- ❖ Risposte videoforum 12 novembre 2018
 - le **fatture emesse** verso soggetti esteri (**non identificati e senza rappresentante fiscale**) possono essere trasformate in fatture elettroniche ed inviate attraverso lo SdI compilando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "**XXXXXXX**" - la fattura è esclusa dall'«esterometro»
 - per **le fatture ricevute** dall'estero in **formato cartaceo** resta l'obbligo di trasmettere i dati delle fatture «cartacee» entro l'ultimo giorno del mese successivo alla registrazione

Operazioni transfrontaliere – c.d. «esterometro»

❖ Escluse

- fatture in **tax free shopping** emesse con **OTELLO**
 - i **dati di competenza** dell'Agenzia sono automaticamente **messi a disposizione** in apposita area riservata per consentire - con **un solo invio** da parte del cedente - di assolvere anche gli **adempimenti comunicativi** di natura fiscale (Risposta a consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019)
- Le fatture per **cessioni intracomunitarie** emesse dai **forfettari** (D.Lgs. 127 del 2015)

❖ Annunciata **proroga** al 15 o 30 aprile 2019 della scadenza prevista al 28 febbraio 2019

- **esterometro 2019**
- **spesometro III° trimestre o II° semestre 2018**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

Decreto fiscale n. 119/2018

DL n. 119 del 23 ottobre 2018 - modifiche IVA

❖ Dal 1° gennaio 2019 fattura AE

- eliminato il riferimento ai soggetti «**identificati**» (in linea con Decisione UE)
- **nessuna sanzione** per il primo semestre 2019 se la fattura è **emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica**
- **Sanzione ridotta** dell'80 per cento se la FatturAE è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del **periodo successivo**

❖ Dal 1° luglio 2019

- **fatture immediate** emesse entro **10 giorni dall'effettuazione delle operazioni**
 - dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 vale l'esimente/attenuante di cui sopra
 - dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche si considerano emesse se trasmesse entro **10 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (Audizione Direttore AdE 31.10.2018)
- **fatture emesse** (immediate e differite) annotate nel registro art. 23 entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ma con riferimento allo stesso mese e effettuazione (vale per versamento/detrazione dell'IVA)
 - stessa norma per fatture emesse relative a **prestazioni di servizi** (non cessioni o acquisti di beni) rese a/ricevute da soggetti extraUe

DL n. 119 del 23 ottobre 2018 – modifiche IVA

❖ Dal 24 ottobre 2018

- L'acquirente può detrarre l'IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si **considera effettuata** se la fattura è recapitata e registrata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
- **Facoltà non ammessa** per le operazioni effettuate a fine anno se le fatture sono ricevute nell'anno successivo: IVA va detratta nell'anno di ricevimento

❖ **Fatture di acquisto: abrogazione obbligo di numerazione**

❖ **Corrispettivi telematici**

- **trasmissione obbligatoria dal 1° gennaio 2020**
- **anticipata al 1° luglio 2019 per soggetti con V.A. > 400.000 €**
- **soppressione registrazione corrispettivi**

DL n. 119 del 23 ottobre 2018 – modifiche IVA

- ❖ **Sanzioni abbandonate o attenuate** (articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/ 2015) 1° semestre 2019 fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione mensile
 - **FE emessa** oltre il termine ordinario previsto ma entro la liquidazione del periodo di competenza (mensile o trimestrale)
 - non si applicano le sanzioni **dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997**
 - **FE emessa** oltre il termine ordinario previsto dopo la liquidazione di competenza ma entro la liquidazione del mese o trimestre successivo
 - le stesse sanzioni (art. 6 D.Lgs. n. 471/1997) ridotte dell'80 per cento
 - **FE ricevute** e registrate entro il termine della liquidazione mensile o trimestrale in cui il cessionario/committente abbia «erroneamente/anticipatamente» detratto l'imposta
 - non si applicano le sanzioni dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997
 - **FE ricevute** e registrate oltre il termine della liquidazione mensile o trimestrale in cui il cessionario/committente abbia «erroneamente/anticipatamente» detratto l'imposta ma entro il mese o il trimestre successivo
 - le stesse sanzioni sono ridotte dell'80 per cento

ATTENZIONE!!! l'abbandono o la riduzione della sanzione fa riferimento solo alle disposizioni
cor ute nell'articolo 6 del D.Lgs n. 471 del 1997 - Resta ferma la sanzione dell'omesso versamento IVA (30% dell'imposta non versata nei termini senza riduzione dell'80 per cento con **possibile normale ravvedimento**): (i) sia per **FE attiva emessa** tardivamente e che non abbia partecipato alla liquidazione di competenza (ii) sia per **FE passiva ricevuta** via SdI oltre la liquidazione di competenza in cui si è operata la detrazione (i.e. detrazione IVA solo in possesso della **copia cartacea** della fattura in attesa dell'emissione e trasmissione della **FE al SdI**) – **Risposta a Telefisco 2019**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

D.Lgs. n. 141 del 29.11.2018 – delegazione europea

Voucher – Buoni monouso e multiuso

D.Lgs. n. 141 del 29.11.2018

VOUCHER- BUONI CORRISPETTIVO

- ❖ **Finalità**: adeguare la normativa interna alla **Direttiva 2016/1065** sul trattamento dei voucher o buoni-corrispettivo
- ❖ Termine di **recepimento**: 31.12.2018
- ❖ **Inseriti** nel DPR 633/72:
 - articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
 - comma 5-bis all'articolo 13
- ❖ **Introdotta** la *definizione di buono-corrispettivo* e la distinzione tra *buono monouso e multiuso*
- ❖ **Applicazione** a partire dal **1° gennaio 2019** per buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

GRUPPO IVA 2018 - 2019

Legge di bilancio 2017

Gruppo IVA

artt 70bis/duodecies

❖ Vantaggi

- aumenta l'efficienza del **flusso di cassa dell'Iva compensando** l'Iva a monte attribuibile a determinati membri contro l'Iva a valle degli altri membri
- riduce l'importo dei **rimborsi Iva**
- **limita l'ammontare Iva non deducibile** per le **imprese esenti** e parzialmente esenti
 - le forniture tra i membri del gruppo sono ignorate e l'IVA non si applica sui beni o servizi forniti tra membri del gruppo
- nei rapporti "esterni" - tra società non partecipanti al gruppo - le **operazioni esenti** confluiscono nel «**volume d'affari unico**» del gruppo con benefici nel calcolo del "**prorata**" generale di detrazione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

Decreto semplificazioni

D.L. 135 del 14 dicembre 2018
convertito nella Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019
- in vigore dal 13 febbraio 2019 -

Decreto semplificazioni n.135 del 2018

❖ E-commerce di telefoni cellulari – tablet - laptop

Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica

- la vendita a distanza verso privati di cellulari/console da gioco/tablet pc/ laptop importati da Paesi terzi e di valore non superiore a 150 euro e/o
- la stessa vendita a distanza effettuata nell'UE da un soggetto passivo non stabilito verso un privato
 - ❑ in entrambi i casi si presume che il venditore dei beni sia un soggetto passivo e l'acquirente non sia un soggetto passivo
- è considerato come il soggetto che ha ricevuto e ceduto i beni
- deve conservare per dieci anni la documentazione relativa alle vendite che deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la verifica che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto
- deve nominare un proprio intermediario se stabilito in un Paese con cui l'Italia non ha un accordo di reciproca assistenza

Decreto semplificazioni n. 135 del 2018

❖ Fattura elettronica

- divieto di emissione esteso anche ai soggetti **non obbligati all'invio dei dati al sistema TS** per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di **persone fisiche**

❖ Regime forfettario

- applicabile anche dai soggetti che **iniziano una nuova attività** dopo aver svolto il **periodo di pratica obbligatoria** per l'esercizio di arti o professioni (esclusi dalla causa ostativa)

❖ Rottamazione ter

- concessa anche per coloro che **non hanno integralmente versato** le rate dovute per la **rottamazione bis**, a patto che versino le somme dovute entro il 31 luglio 2019 o in dieci rate consecutive
- sono state aggiunte **due nuove rate** oltre a quelle previste per il versamento dei debiti relativi all'IVA all'importazione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O





CONCERTO

Semplificazioni fiscali

Proposta di Legge atto Camera 1074

Bozza Legge semplificazioni fiscali - A.C. 1074

Audizione del Direttore dell'Agencia delle Entrate 7 novembre 2018

- ❖ **Abrogazione** comunicazione dati **liquidazioni periodiche** (dal 1° gennaio 2019) 
- ❖ **Spesometro 2018**: per chi non ha effettuato (entro settembre) la comunicazione del I trimestre possibile **invio annuale** entro 28 febbraio 2019 
- ❖ **Dichiarazioni d'intento**: i) non devono più essere consegnate al fornitore ii) il cedente non deve più riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni iii) non devono più essere annotate in un apposito registro
- ❖ **Sanzioni**: i) eliminazione sanzioni per errata applicazione **reverse charge** se non ha comportato minore o errato versamento dell'imposta ii) eliminazione sanzioni (tranne in caso di omessa dichiarazione) per le **violazioni che non incidono** sulla base imponibile o sul versamento
- ❖ **Split payment**: introduzione di un **plafond** per gli operatori soggetti al regime (previa opzione entro il 31 gennaio)
- ❖ Nuovi obblighi di **registrazione** per i soggetti che **trasmettono telematicamente** i corrispettivi
- ❖ Aliquota al **5%** ai **prodotti per l'infanzia e la disabilità**
- ❖ **Indebite compensazioni**: il pagamento si intende non effettuato



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



CONCERTO

Provvedimenti, sentenze e prassi dell'ultima ora

Corte UE-Avvocato generale 17 gennaio 2019 causa C- 712/17 *EN.SA. Srl* (IT) sollevata CTR Lombardia

- ❖ In caso di **operazioni fittizie** gli articoli 168 e 203 della direttiva IVA non ostano al contemporaneo **riconoscimento di un debito** di imposta e di **un diniego della detrazione** (anche ripetuto in caso di **catena** circolare di prestazioni) a condizione che il debito di imposta possa essere **rettificato** non appena sia escluso un rischio di **perdita di gettito fiscale**
- ❖ è **possibile sanzionare l'emissione di una fattura errata**
 - una sanzione pari **all'intero importo dell'imposta** non detraibile è **sproporzionata** qualora una corrispondente IVA sulle operazioni fittizie **sia stata assolta** e non vi sia stato **alcun rischio di perdita di gettito fiscale**
- ❖ in caso di **identità tra prezzo di acquisto e di vendita** se l'IVA è stata versata da una società e detratta dall'altra **non si ha un danno fiscale** per l'Italia
 - una sanzione pari al 100% della detrazione senza prendere in considerazione l'IVA versata – anch'essa indebitamente ma a favore dello Stato italiano – è **sproporzionata**
- ❖ l'Italia è libera di **esigere interessi a un tasso adeguato** sul debito di imposta sorto (**responsabilità oggettiva astratta**) sino alla sua rettifica e
 - di sanzionare anche in **sede penale** l'emissione di fatture per operazioni fittizie
- ❑ Si attende il giudizio della Corte perché può avere notevole importanza nel contenzioso nazionale per la graduazione delle **sanzioni amministrative** e per consentire la **rettifica della fattura (inesistente) emessa**

Cass. n. 22963 del 26 settembre 2018

Fatture oggettivamente inesistenti

- ❖ ai sensi dell'art. 21, **settimo comma** il cedente che emette fatture per operazioni inesistenti è tenuto al **versamento dell'imposta per l'intero ammontare indicato**
- ❖ l'obbligo non sussiste se ha **tempestivamente corretto o annullato** la fattura **ai sensi dell'art. 26** per consentire al destinatario il **corretto esercizio del diritto di detrazione**
- ❖ **l'Ufficio** non può pretendere il pagamento dell'imposta né negare il rimborso **dell'IVA indebita versata in eccedenza** ove il giudice di merito accerti che **con il ritiro della fattura** sia stato **definitivamente eliminato il rischio** che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione e conseguentemente di un rischio di **perdita di gettito tributario** (cfr. Cass. 27 maggio 2015 n. 10939, Cass. 14 marzo 2012 n. 4020)
- ❖ ciò è coerente con la **giurisprudenza eurounitaria** secondo cui il **principio di neutralità** dell'IVA dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che in base ad una disposizione nazionale si neghi al fornitore di una **prestazione esente** il rimborso dell'IVA **fatturata per errore** al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre l'amministrazione ha **definitivamente negato** a tale cliente il diritto di detrarre detta IVA (cfr. Corte giust. 11 aprile 2013, causa *Rusedespred* C-138-12)

Cass. n. 4344 del 14 febbraio 2019

Sovraffatturazione

- ❖ In ipotesi di **sovraffatturazione** è **legittimo** il recupero dell'imposta attuato nei confronti della società che ha portato in detrazione l'IVA risultante da fatture emesse per operazioni inesistenti
 - tale pretesa trova fondamento **nell'esigenza di ripristinare l'equilibrio del sistema IVA** eliminando **l'anomalia creata in difetto di rettifica o di annullamento della fattura** contenente dati difformi alla realtà dell'operazione economica
 - con la conseguenza che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va accolto e la sentenza impugnata va cassata con **rinvio alla Commissione d'appello competente che provvederà ad esaminare eventuali ulteriori profili di merito**

Corte UE, Avvocato generale 10 gennaio 2019, causa C- 647/17 *Srf konsulterna*

- ❖ L'accesso a «manifestazioni educative» - previsto dall'articolo 53 della Direttiva (tassazione nel Paese in cui si svolge la manifestazione) - dovrebbe essere interpretato con riferimento alla vendita di **diritti individuali di accesso** a un **seminario professionale educativo** della **durata di uno o più giorni** se tale seminario si svolge in un **luogo determinato** con contenuto **definito in anticipo**
- ❖ È irrilevante che: i) tutti i clienti rendano disponibili al prestatore informazioni quali i loro dati di **identificazione fiscale**; ii) il servizio in questione richieda l'iscrizione o il pagamento anticipati; iii) il servizio sia offerto unicamente a un **determinato gruppo** o al pubblico generale; iv) il fatto che tale servizio - se sottoposto a tassazione nello Stato membro in cui la manifestazione in questione si svolge - determini un **onere amministrativo supplementare** in capo al prestatore o ai suoi clienti
- ❑ L'interpretazione che dovrà fornire la Corte assume importanza perché può offrire orientamenti per la determinazione del **luogo della prestazione** di una grande manifestazione internazionale come il **futuro campionato di calcio EURO 2020**.
 - **ATTENZIONE: sentenza attesa per il 13 marzo 2019**

Corte UE, Avvocato generale 12 febbraio 2019, causa C- 568/17 *Geelen*

- ❖ I servizi consistenti nell'organizzazione e nella fornitura di **sessioni erotiche interattive** con trasmissione dal vivo tramite Internet **non costituiscono servizi ricreativi** ai sensi della Direttiva IVA n. 2006/112
 - I servizi ricreativi - quali fiere o esposizioni - richiedono infatti la **presenza dei destinatari** nel luogo in cui il servizio viene prestato (i.d. nelle Filippine)
 - Per le **webcam erotiche** il luogo di tassazione coincide con quello in cui il **prestatore del servizio** – ossia colui che paga i modelli per esibirsi e che le trasmette via Internet - ha **fissato la propria attività** (i.d. nei Paesi Bassi)

Corte UE, causa C- 562/17 *Nestrade*, 14 febbraio 2019

- ❖ Uno Stato membro può **limitare nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee** - ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione IVA inizialmente indicato (*)- ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso spettante ad un **soggetto non residente nell'Unione**
 - Ciò a condizione che siano rispettati i principi di **equivalenza e di effettività** circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
 - la rettifica delle fatture erronee deve **essere applicata allo stesso modo** ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell'Unione (principio di equivalenza)
 - **non deve rendere** in pratica **impossibile o eccessivamente difficile** l'esercizio del rimborso (principio di effettività)

(*) Contra - Risoluzione n. 321/E del 9 novembre 2007 (trattasi di scelta e non di errore - vedi paragrafo 2.2.8 commento articolo 26)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CONCERTO

NOVITA' DAL 2020

DIRETTIVA 2018/1910, 4 DICEMBRE 2018

Queste le regole che partiranno dal 2020

- ❖ **VIES**: il numero d'identificazione IVA del cliente negli scambi intracomunitari di beni diverrà **requisito sostanziale e non più formale** (modifica articolo 138 Direttiva IVA)
- ❖ **regime di call-off stock**: si avrà **un'unica cessione intra non imponibile** nello Stato membro di partenza del bene e ad un acquisto intra imponibile nello Stato membro in cui è situato lo stock, senza che il fornitore si debba identificare in ogni Stato membro in cui sono collocati beni in call-off stock. È tuttavia previsto il limite di 12 mesi dall'arrivo dei beni (nuovo articolo 17 *bis* inserito nella Direttiva IVA)
- ❖ **cessioni a catena**: una sola vendita può essere considerata "non imponibile" come cessione intracomunitaria
 - se lo stesso bene è oggetto di successive cessioni ed è **spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena**, la spedizione o il trasporto, ai fini della cessione non imponibile, saranno imputati unicamente alla prima vendita quella cioè, effettuata **nei confronti dell'operatore intermedio**
 - in deroga a questa regola, la spedizione o il trasporto saranno imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati (nuovo articolo 36 *bis* inserito nella Direttiva IVA)

REGOLAMENTO 2318/1912 , 4 DICEMBRE 2018

Prova del trasporto intracomunitario di beni (nuovo articolo 45 *bis* del Regolamento IVA): occorre distinguere due fattispecie

Caso 1) Beni spediti o trasportati dal cedente (direttamente o tramite terzi). Il cedente, oltre a certificare che i beni sono stati spediti da lui o da un terzo per suo conto, dovrà: (i) **essere in possesso di due documenti non contraddittori** rilasciati da due diverse parti indipendenti relativi al trasporto o alla spedizione, ad esempio CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere, che attestino la spedizione o il trasporto, ovvero (ii) **essere in possesso di un solo elemento indicato nel punto precedente in combinazione con un altro elemento di prova** che può essere a) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, b) i documenti bancari attestanti il pagamento, c) i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermino l'arrivo dei beni, d) una ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione

Caso 2) Beni spediti o trasportati dal cessionario (o da terzi per suo conto). Il cedente dovrà essere in possesso di: (i) una **dichiarazione scritta del cessionario** rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione che attesti il trasporto o la spedizione e che identifichi lo Stato membro di destinazione; (ii) **almeno due documenti non contraddittori** che attestino la spedizione così come previsto in caso di trasporto da parte del cedente